

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Area: LEGISLATIVA E CONFERENZE DI SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. G13659 **del** 09/11/2015

Proposta n. 15858 **del** 15/10/2015

Oggetto:

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO URBANISTICA MOBILITA' E RIFIUTI

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 "Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato "Codice";

VISTO in particolare l'articolo 146, comma 6, del Codice, il quale prevede che la Regione può delegare l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio ai Comuni, purché dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

VISTO altresì in particolare l'articolo 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8, che dispone che il conferimento delle suddette funzioni produce effetto esclusivamente nei confronti dei comuni per i quali la Regione verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 146, comma 6, del Codice e che, in attesa del completamento di detta verifica, resta fermo il conferimento di funzioni già previsto dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 per il quale la Regione abbia già verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'art. 159, comma 1, del Codice;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, avente ad oggetto: "Determinazione in merito alla modifica della l.r. 19 dicembre 1995, n. 59, e alla verifica della sussistenza, negli enti delegati all'esercizio di funzioni in materia paesaggistica, dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica previsti negli artt. 146, comma 6, e 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2009 n. 338, con cui è stata modificata la precedente deliberazione n. 886/2008;

VISTI i requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione fra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, previsti nel Codice e specificati nelle deliberazioni di Giunta regionale suindicate;

VISTE le note inviate a tutti i Comuni del Lazio con cui gli enti delegati sono stati informati circa gli adempimenti da espletare per mantenere la funzione delegata;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate dalla Regione Lazio in merito alla sussistenza dei requisiti in capo agli enti delegati;

VISTE le proprie precedenti determinazioni n. B6832 del 28 dicembre 2009, n. B0684 del 12 febbraio 2010, n. B2190 del 19 aprile 2010, n. B2799 del 28 maggio 2010, n. B3393 del 15 luglio 2010, n. B3770 del 24 agosto 2010, n. B4373 del 4 ottobre 2010, n. A0657 del 2 febbraio 2011, n. A2942 del 7 aprile 2011, n. A8228 del 5 agosto 2011, n. A9739 del 13 ottobre 2011, n. A02588 del 2 aprile 2012, n. A07065 del 10 luglio 2012, n. A12742 del 13 dicembre 2012, n. A03964 del 21 maggio 2013, n. A06336 del 5 agosto 2013, n. G04084 del 10 dicembre 2013, n. G05974 del 22 aprile 2014, n. G10343 del 17 luglio 2014, G17890 del 11 dicembre 2014, G04098 del 9 aprile 2015 e G08944 del 17 luglio 2015 con le quali è stata effettuata la ricognizione dei Comuni, riassuntivamente elencati a fini di consultazione nell'allegato I, che possono esercitare le funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio in quanto sono risultati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

CONSIDERATO che le predette determinazioni prevedono l'emanazione di successivi provvedimenti integrativi;

CONSIDERATO che tre ulteriori Comuni, Montelanico, Montorio Romano e Aquino, hanno comunicato di aver completato il processo di adeguamento dopo l'emanazione dell'ultima determinazione;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha verificato che i tre citati Comuni sono in possesso dei necessari requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni;

CONSIDERATO, inoltre, che i Comuni che istituiscono la Commissione locale per il paesaggio soddisfano *ex lege*, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della l.r. 8/2012, i requisiti di adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni;

CONSIDERATO che i Comuni, riassuntivamente elencati a fini di consultazione nell'allegato 2, hanno già istituito la Commissione locale per il paesaggio;

CONSIDERATO che il Comune di Frosinone ha comunicato con nota prot. 423658 del 03.08.2015 di avere istituito la Commissione locale per il paesaggio;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad una nuova individuazione dei Comuni che risultano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate;

DETERMINA

1. I Comuni di seguito specificati, in esito alla verifica effettuata, possono esercitare le funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio di cui alla legge regionale 8/2012 dalla data della presente determinazione:

RM	MONTELANICO	1.
RM	MONTORIO ROMANO	2.
FR	AQUINO	3.

4. Resta fermo l'esercizio delle funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio per i Comuni già individuati nelle precedenti determinazioni n. B6832/2009, B0684/2010, B2190/2010, B2799/2010, B3393/2010, B3770/2010, B4373/2010, A0657/2011, A2942/2011, A8228/2011, A9739/2011, A02588/2012, A07065/2012, A12742/2012, A03964/2013, A06336/2013, G04084/2013, G05974/2014, G10343/2014, G17890/2014, G04098/2015 e G08944/2015 riassuntivamente elencati a fini di consultazione nell'allegato I;

5. I Comuni non compresi nel presente provvedimento e nelle precedenti determinazioni non possono esercitare le funzioni delegate, in quanto non sono in possesso dei requisiti richiesti dalla

legge. Pertanto, le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche verranno esercitate dalla Regione fino a quando i Comuni stessi non avranno adeguato la propria struttura organizzativa.

6. Con successivi provvedimenti si integrerà l'elenco dei Comuni che avranno completato il processo di adeguamento, i quali potranno esercitare le funzioni delegate.

7. L'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate da parte dei Comuni individuati nei provvedimenti ricognitivi regionali è subordinato al mantenimento dei requisiti di differenziazione delle funzioni paesaggistiche ed urbanistiche e di adeguata competenza tecnico-scientifica. La perdita dei requisiti stessi determina il venir meno della delega. I Comuni sono pertanto tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione Lazio – Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti ogni variazione del proprio assetto organizzativo che determini la perdita dei requisiti indispensabili per l'esercizio delle funzioni delegate, ivi comprese variazioni o il decadere delle commissioni locali per il paesaggio eventualmente costituite ai sensi dell'art. 2 della l.r. 8/2012. La mancata comunicazione di dette variazioni comporta la completa assunzione, da parte del Comune inadempiente, di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative.

8. La delega si riferisce alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi dell'art. 146 del Codice. Resta ferma la competenza dei Comuni, compresi quelli non inseriti nell'elenco di cui sopra e che non sono in possesso dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di differenziazione delle funzioni necessarie al rilascio in delega dell'autorizzazione paesaggistica, ad esprimere comunque il parere paesaggistico in sanatoria di cui all'articolo 32 della legge 47/1985, come anche riportato nella circolare regionale del 29 novembre 2010, prot. n. 69273.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Manuela Manetti

ALL. I

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni già individuati per esercitare le funzioni delegate in materia paesaggistica:

PROV.	COMUNE	N.
FR	ACUTO	1.
FR	ALATRI	2.
FR	ALVITO	3.
FR	AMASENO	4.
FR	ANAGNI	5.
FR	ARCE	6.
FR	ASCREA	7.
FR	BOVILLE ERNICA	8.
FR	BROCCOSTELLA	9.
FR	CASPERIA	10.
FR	CASSINO	11.
FR	CASTELLIRI	12.
FR	CASTROCIELO	13.
FR	CASTRO DEI VOLSCI	14.
FR	CECCANO	15.
FR	CEPRANO	16.
FR	COLLEPARDO	17.
FR	COLLESANMAGNO	18.
FR	COLFELICE	19.
FR	FALVATERRA	20.
FR	FERENTINO	21.
FR	FONTANA LIRI	22.
FR	FONTECHIARI	23.
FR	FROSINONE	24.
FR	ISOLA DEL LIRI	25.
FR	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	26.
FR	MOROLO	27.
FR	PASTENA	28.
FR	PESCOSOLIDO	29.
FR	PICO	30.
FR	PIGLIO	31.
FR	PONTECORVO	32.
FR	POSTA FIBRENO	33.
FR	ROCCASECCA	34.
FR	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	35.
FR	SERRONE	36.
FR	SORA	37.
FR	TORRICE	38.

FR	VEROLI	39.
LT	BASSIANO	40.
LT	CAMPO DI MELE	41.
LT	CISTERNA DI LATINA	42.
LT	CORI	43.
LT	FONDI	44.
LT	FORMIA	45.
LT	ITRI	46.
LT	LATINA	47.
LT	LENOLA	48.
LT	MAENZA	49.
LT	MINTURNO	50.
LT	MONTE SAN BIAGIO	51.
LT	NORMA	52.
LT	PONTINIA	53.
LT	PONZA	54.
LT	PRIVERNO	55.
LT	ROCCA GORGA	56.
LT	SABAUDIA	57.
LT	SAN FELICE CIRCEO	58.
LT	SANTI COSMA E DAMIANO	59.
LT	SERMONETA	60.
LT	SEZZE	61.
LT	SONNINO	62.
LT	SPERLONGA	63.
RI	AMATRICE	64.
RI	ACCUMOLI	65.
RI	ANTRODOCO	66.
RI	BELMONTE IN SABINA	67.
RI	BORBONA	68.
RI	BORGO VELINO	69.
RI	CANTALICE	70.
RI	CASTEL DI TORA	71.
RI	CASTEL SANT'ANGELO	72.
RI	CASTELNUOVO DI FARFA	73.
RI	CITTADUCALE	74.
RI	CITTAREALE	75.
RI	COLLALTO SABINO	76.
RI	COLLE DI TORA	77.
RI	COLLI SUL VELINO	78.
RI	CONCERVIANO	79.
RI	CONTIGLIANO	80.
RI	COTTANELLO	81.

RI	FARA IN SABINA	82.
RI	FIAMIGNANO	83.
RI	FORANO	84.
RI	FRASSO SABINO	85.
RI	GRECCIO	86.
RI	LABRO	87.
RI	LEONESSA	88.
RI	LONGONE SABINO	89.
RI	MAGLANO IN SABINA	90.
RI	MAR CETELLI	91.
RI	MICIGLIANO	92.
RI	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	93.
RI	MONTELEONE SABINO	94.
RI	MONTOPOLI IN SABINA	95.
RI	MORRO REATINO	96.
RI	ORVINIO	97.
RI	PAGANICO SABINO	98.
RI	PESCOROCCHIANO	99.
RI	PETRELLA SALTO	100.
RI	POGGIO BUSTONE	101.
RI	POGGIO CATINO	102.
RI	POGGIO MOIANO	103.
RI	POGGIO MIRTETO	104.
RI	POGGIO SAN LORENZO	105.
RI	POSTA	106.
RI	RIVODUTRI	107.
RI	ROCCANTICA	108.
RI	ROCCA SINIBALDA	109.
RI	SCANDRIGLIA	110.
RI	STIMIGLIANO	111.
RI	TARANO	112.
RI	TOFFIA	113.
RI	TORRICELLA	114.
RI	VACONE	115.
RM	ALLUMIERE	116.
RM	ANGUILLARA SABAZIA	117.
RM	ALBANO LAZIALE	118.
RM	ANZIO	119.
RM	ARDEA	120.
RM	ARICCIA	121.
RM	ARSOLI	122.
RM	ARTENA	123.
RM	CAMPAGNANO DI ROMA	124.

RM	CAPENA	125.
RM	CARPINETO ROMANO	126.
RM	CASTEL MADAMA	127.
RM	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	128.
RM	CERVETERI	129.
RM	CIAMPINO	130.
RM	CIVITAVECCHIA	131.
RM	CIVITELLA SAN PAOLO	132.
RM	COLLEFERRO	133.
RM	COLONNA	134.
RM	FIANO ROMANO	135.
RM	FILACCIANO	136.
RM	FIUMICINO	137.
RM	FORMELLO	138.
RM	FRASCATI	139.
RM	GAVIGNANO	140.
RM	GENAZZANO	141.
RM	GENZANO DI ROMA	142.
RM	GROTTAFERRATA	143.
RM	GUIDONIA	144.
RM	JENNE	145.
RM	LADISPOLI	146.
RM	LARIANO	147.
RM	LICENZA	148.
RM	MAGLIANO ROMANO	149.
RM	MANDELA	150.
RM	MANZIANA	151.
RM	MARINO	152.
RM	MAZZANO ROMANO	153.
RM	MENTANA	154.
RM	MONTECOMPATRI	155.
RM	MONTEFLAVIO	156.
RM	MONTELIBRETTI	157.
RM	MONTE PORZIO CATONE	158.
RM	MONTE ROMANO	159.
RM	MONTEROTONDO	160.
RM	MORICONE	161.
RM	MORLUPO	162.
RM	NAZZANO	163.
RM	NEMI	164.
RM	NETTUNO	165.
RM	PALOMBARA SABINA	166.
RM	PERCILE	167.

RM	PISONIANO	168.
RM	POLI	169.
RM	PONZANO ROMANO	170.
RM	RIANO	171.
RM	RIGNANO FLAMINIO	172.
RM	RIOFREDDO	173.
RM	ROCCA DI CAVE	174.
RM	ROCCA DI PAPA	175.
RM	ROCCA PRIORA	176.
RM	ROMA	177.
RM	ROVIANO	178.
RM	SACROFANO	179.
RM	SAN CESAREO	180.
RM	SANTA MARINELLA	181.
RM	SANT'ORESTE	182.
RM	SEGNI	183.
RM	TIVOLI	184.
RM	TOLFA	185.
RM	TORRITA TIBERINA	186.
RM	TREVIGNANO ROMANO	187.
RM	VALLINFREDA	188.
RM	VELLETRI	189.
RM	VICOVARO	190.
RM	ZAGAROLO	191.
VT	ARLENA DI CASTRO	192.
VT	BAGNOREGIO	193.
VT	BASSANO IN TEVERINA	194.
VT	BOLSENA	195.
VT	BOMARZO	196.
VT	CALCATA	197.
VT	CANEPINA	198.
VT	CANINO	199.
VT	CAPODIMONTE	200.
VT	CAPRAROLA	201.
VT	CARBOGNANO	202.
VT	CASTEL SANT'ELIA	203.
VT	CASTIGLIONE IN TEVERINA	204.
VT	CELLENO	205.
VT	CIVITA CASTELLANA	206.
VT	CIVITELLA D'AGLIANO	207.
VT	FALERIA	208.
VT	GALLESE	209.
VT	GRADOLI	210.

VT	GROTTE DI CASTRO	211.
VT	ISCHIA DI CASTRO	212.
VT	LUBRIANO	213.
VT	MARTA	214.
VT	MONTALTO DI CASTRO	215.
VT	MONTEFIASCONE	216.
VT	NEPI	217.
VT	ORIOLO ROMANO	218.
VT	ORTE	219.
VT	PROCENO	220.
VT	RONCIGLIONE	221.
VT	SAN LORENZO NUOVO	222.
VT	SORIANO NEL CIMINO	223.
VT	SUTRI	224.
VT	TARQUINIA	225.
VT	TUSCANIA	226.
VT	VALENTANO	227.
VT	VALLERANO	228.
VT	VASANELLO	229.
VT	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	230.
VT	VETRALLA	231.
VT	VIGNANELLO	232.
VT	VITERBO	233.
VT	VITORCHIANO	234.

ALL. 2

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio:

PROV.	COMUNE	N.
LT	APRILIA*	235.
LT	GAETA*	236.
LT	TERRACINA *	237.
RI	RIETI *	238.
FR	FROSINONE *	239.
RM	AFFILE **	240.
RM	BRACCIANO *	241.
RM	CASTEL GANDOLFO **	242.
RM	CASTELNUOVO DI PORTO *	243.
RM	LANUVIO *	244.
RM	MARCELLINA *	245.
RM	PALESTRINA*	246.
RM	ROIATE **	247.
RM	SAN POLO DEI CAVALIERI *	248.
RM	SUBIACO **	249.
RM	VALMONTONE **	250.
VT	ACQUAPENDENTE *	251.
VT	BASSANO ROMANO *	252.
VT	CAPRANICA *	253.

*Comuni già delegati ad esercitare le funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica che hanno successivamente istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n.8.

**Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n.8.